



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 279

15 maggio 2020

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

-DECRETO RETTORALE N. 497/2020 DEL 24/04/2020 PROT. N. 84546 - MODIFICA AL "REGOLAMENTO DI ATENEO CHE DISCIPLINA IL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI PROFESSORE E DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B)" - EMANATO CON D.R. N. 1283/2018 DEL 10/09/2018 PAG. 2

-DECRETO RETTORALE N. 553/2020 DELL'08/05/2020 PROT. N. 93290 - MODIFICA AL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI" - EMANATO CON D.R. N. 150/2016 DEL 02/02/2016 E SSMMII PAG. 5

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2226- PROT. N. 77877 DEL 14/04/2020-APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 8137 DEL 22/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI,DELLE SOCIETÀ E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/14 - STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA PAG. 27

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2392 - PROT. N. 84160 DEL 23/04/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 139 DEL10/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI PAG. 27

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2438 - PROT. N. 85708 DEL 27/04/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 649 DEL 31/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N1 CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO,

DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR/08
EBRAICO PAG. 28

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2479 - PROT. N. 87517 DEL 29/04/2020 – APPROVAZIONE
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 208 DEL 14/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A)
(JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 07/H1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA,
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/02 - FISIOLOGIA VETERINARIA PAG. 29

ATTI NORMATIVI

**DECRETO RETTORALE N. 497/2020 DEL 24/04/2020 PROT. N. 84546 - MODIFICA AL
"REGOLAMENTO DI ATENEO CHE DISCIPLINA IL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI
PROFESSORE E DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B)" - EMANATO
CON D.R. N. 1283/2018 DEL 10/09/2018**

IL RETTORE

VISTA - la Legge n. 240/2010;

- lo Statuto di Ateneo emanato con DR n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii;
- il Regolamento che disciplina il finanziamento dei posti di professore e di ricercatore a tempo determinato di tipo b) emanato con Decreto Rettoriale n° 1283 del 10/09/2018;

PRESO ATTO

- che nella seduta del 18/02/2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento che disciplina il finanziamento dei posti di professore e di ricercatore a tempo determinato di tipo b) emanato con Decreto Rettoriale n° 1283 del 10/09/2018;

DECRETA

Art. 1

Novellazioni

1. Al Regolamento che disciplina il finanziamento dei posti di professore e di ricercatore a tempo determinato di tipo b) emanato con D.R. N. 1283 del 10/09/2018 vengono apportate le modifiche all'art. 4 comma 5 così come riportate all'Allegato A) al presente decreto.

Art. 2

Testo coordinato dell'art. 4 comma 5

"Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, limitatamente agli Enti Pubblici, alle Fondazioni bancarie e agli Enti di sostegno, a fronte di impegni pluriennali di spesa assunti dai Comuni e dalle Fondazioni bancarie socie dei medesimi che abbiano già consolidati rapporti con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, e sulla base di idonea documentazione, può autorizzare la sottoscrizione di atti di donazione anche in assenza della garanzia di cui all'articolo 3. La delibera del Consiglio di Amministrazione riporta gli elementi in base ai quali è stata valutata la rilevanza dei rapporti e la solvibilità dell'Ente finanziatore, su cui si esprime preventivamente il Collegio dei Revisori".

Art. 3

Vigore ed efficacia

Le presenti modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

Il Rettore
Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE N. 497/2020 DEL 24/04/2020 PROT. N. 84546 - MODIFICA AL “REGOLAMENTO DI ATENEO CHE DISCIPLINA IL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI PROFESSORE E DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B)” - EMANATO CON D.R. N. 1283/2018 DEL 10/09/2018

Regolamento per la disciplina del finanziamento esterno dei posti da professore e da ricercatore a tempo determinato tipo b) Testo In vigore dal: 16/09/2018	Regolamento per la disciplina del finanziamento esterno dei posti da professore e da ricercatore a tempo determinato tipo b) Testo modificato
... omissis... Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, limitatamente agli Enti Pubblici che abbiano già consolidati rapporti con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e sulla base di idonea documentazione, può autorizzare la sottoscrizione di atti di donazione anche in assenza della garanzia di cui all'articolo 3.	... omissis... Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, limitatamente agli Enti Pubblici, alle Fondazioni bancarie e agli Enti di sostegno, a fronte di impegni pluriennali di spesa assunti dai Comuni e dalle Fondazioni bancarie socie dei medesimi che abbiano già consolidati rapporti con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, e sulla base di idonea documentazione, può autorizzare la sottoscrizione di atti di donazione anche in assenza della garanzia di cui all'articolo 3. La delibera del Consiglio di Amministrazione riporta gli elementi in base ai quali è stata valutata la rilevanza dei rapporti e la solvibilità dell'Ente finanziatore, su cui si esprime preventivamente il Collegio dei Revisori.

Allegato B) AL D.R. N. 497 del 24.04.2020 – PROT. N. 84546

Testo coordinato del Regolamento per la disciplina del finanziamento esterno dei posti da professore e da ricercatore a tempo determinato tipo b) emanato con D.R. n. 1283/2018 del 10/09/2018 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale d'Ateneo - N. 260 del 15/09/2018)

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Tipologia dei posti oggetto di finanziamento esterno

Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 3 della legge 240/2010, il finanziamento esterno dei posti di professore di I e di II fascia, nonché di ricercatore a tempo determinato di tipo b), da parte di soggetti pubblici e privati.

Il finanziamento esterno può riguardare:

- a) Una procedura da bandire ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010
- b) Una procedura ai sensi dell'art. 24 comma 3 della legge 240/2010

Le procedure si svolgono nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di reclutamento, fatte salve le ulteriori disposizioni previste dall'art. 5 del presente regolamento.

Il finanziamento avviene mediante erogazione liberale, da parte di uno o più soggetti finanziatori che concorrono al complessivo finanziamento secondo le modalità indicate al successivo art.3 comma 4.

L'erogazione liberale è formalizzata con atto notarile ai sensi dell'art.782 del codice civile, secondo le modalità previste dal successivo art. 4.

Art. 2 Richiesta di attivazione del nuovo ruolo

I Dipartimenti possono richiedere al Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione di lettera di intenti dal soggetto finanziatore (singolo o in concorso con altri finanziatori), la copertura di un ruolo mediante finanziamento esterno del posto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Nella delibera il Dipartimento, oltre a indicare le motivazioni di carattere didattico e/o scientifico alla base della richiesta, deve dichiarare anche gli eventuali rapporti economici preesistenti con il soggetto finanziatore,

nonché esplicitare gli eventuali oneri che il finanziatore abbia richiesto siano inseriti nell'atto di erogazione liberale. A tal proposito, la lettera di intenti potrà precisare le modalità attraverso le quali rendere noti al finanziatore i risultati conseguiti nella ricerca posta in essere dal vincitore della procedura.

Art. 3 Ammontare del finanziamento

Il finanziamento è destinato a coprire quindici annualità di stipendio del vincitore della procedura.

Gli importi da finanziare sono fissati con tabelle approvate dal Consiglio di Amministrazione e aggiornate con cadenza periodica. Le tabelle sono differenziate per ruolo, fascia e per modalità di copertura.

I valori del finanziamento sono individuati sulla base delle tabelle di cui al precedente comma, vigenti al momento della sottoscrizione dell'atto di erogazione liberale. Non si dà luogo a conguagli nel corso del periodo di finanziamento.

Il finanziamento può essere proposto da parte di un soggetto singolo o da parte di più soggetti finanziatori che concorrono al complessivo finanziamento, con un apporto minimo per ciascun finanziatore del 25% della somma complessiva.

In caso di concorso tra più finanziatori, ciascuno dei finanziatori è responsabile in via parziaria esclusivamente della propria quota di finanziamento, essendo esclusa ogni forma di responsabilità solidale tra gli stessi, non applicandosi al caso di specie l'art.1292 e ss. del codice civile.

Il soggetto finanziatore può erogare al momento della stipula dell'atto liberale di cui al successivo art.4 l'intero ammontare del finanziamento, oppure può esser previsto un pagamento mediante rateazioni annuali anticipate. Ciascuna rata non può esser inferiore ad almeno una annualità stipendiale.

In caso di concorso tra più finanziatori, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 4 con riguardo all'apporto minimo pro capite, ciascun finanziatore potrà optare per il versamento della propria quota in unica soluzione o attraverso versamento rateale.

In tale caso il finanziatore deve produrre una fideiussione a prima richiesta e recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 c.c., a garanzia dell'impegno finanziario assunto.

In caso di concorso tra più finanziatori, ciascuno di essi deve produrre, a garanzia dell'impegno finanziario da esso assunto, una fideiussione a prima richiesta e recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art.1944 c.c.,

Art. 4 Rapporti con il finanziatore

Il Consiglio di Amministrazione approva il posto e contestualmente l'erogazione liberale per il finanziamento esterno del posto medesimo. Inoltre autorizza il Magnifico Rettore o il suo delegato alla sottoscrizione dell'atto notarile di erogazione liberale.

Allo scopo di soddisfare un interesse di natura non patrimoniale del soggetto finanziatore (singolo o in concorso con altri finanziatori), può essere previsto l'inserimento di un onere in favore di quest'ultimo finalizzato esclusivamente alla rendicontazione dell'attività svolta, nel periodo di durata della convenzione, dal docente assunto.

Laddove per qualunque causa il docente venga a cessare definitivamente dal servizio concludendo il proprio rapporto con l'Università di Bologna, anticipatamente rispetto all'esaurirsi del versamento di tutte le rate di finanziamento:

a) il donante non avrà diritto alla restituzione di quanto già versato, né potrà pretendere alcun indennizzo a qualunque titolo dall'Università di Bologna per la anticipata cessazione del rapporto di lavoro tra il docente e l'Università di Bologna;

b) il contratto di erogazione liberale si risolve di diritto, senza effetto retroattivo tra le parti, a far data dalla anticipata cessazione del rapporto di lavoro tra il docente e l'Università di Bologna. e I relativi ratei dell'erogazione liberale, con scadenza successiva alla intervenuta cessazione anticipata del rapporto di lavoro, non saranno più dovuti dal donante.

Qualora la cessazione anticipata del rapporto di lavoro dovesse intervenire nell'ipotesi in cui l'erogazione liberale sia stata corrisposta in un'unica soluzione, si procederà alla restituzione della quota parte residua dalla cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza naturale del contratto di erogazione liberale, tenendo conto di quanto ancora eventualmente spettante al docente/ricercatore.

c) la fidejussione, prevista all'art.3 del presente regolamento, cesserà i propri effetti, relativamente alle sole obbligazioni contrattuali aventi ad oggetto il versamento di ratei con scadenza successiva alla cessazione

anticipata del rapporto di lavoro del docente con l'Università di Bologna. Essa rimarrà pienamente vigente ed efficace, a garanzia dei versamenti di ratei già scaduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro tra il docente e l'Università di Bologna.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, limitatamente agli Enti Pubblici, alle Fondazioni bancarie e agli Enti di sostegno, a fronte di impegni pluriennali di spesa assunti dai Comuni e dalle Fondazioni bancarie socie dei medesimi che abbiano già consolidati rapporti con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, e sulla base di idonea documentazione, può autorizzare la sottoscrizione di atti di donazione anche in assenza della garanzia di cui all'articolo 3. La delibera del Consiglio di Amministrazione riporta gli elementi in base ai quali è stata valutata la rilevanza dei rapporti e la solvibilità dell'Ente finanziatore, su cui si esprime preventivamente il Collegio dei Revisori".

Art. 5 Svolgimento delle procedure concorsuali.

Le commissioni di concorso, nominate nel rispetto delle procedure previste dai vigenti regolamenti in materia, sono composte esclusivamente da docenti esterni all'Ateneo.

I commissari non possono fare parte a qualsiasi titolo del soggetto finanziatore.

Alle procedure di reclutamento non possono partecipare soggetti che rivestano cariche di qualsiasi natura all'interno del soggetto finanziatore, né che abbiano, con chi riveste tali cariche, un rapporto di parentela, coniugio, convivenza o affinità entro il quarto grado.

DECRETO RETTORALE N. 553/2020 DELL'08/05/2020 PROT. N. 93290 - MODIFICA AL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI" - EMANATO CON D.R. N. 150/2016 DEL 02/02/2016 E SSMMII

IL RETTORE

- VISTO l'art. 6, Legge n. 341/1990 in tema di corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi post lauream di aggiornamento professionale;
- VISTO l'art.3, DM n. 270/2004 in tema di master universitari;
- VISTO lo Statuto d'Ateneo (D.R. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011) e, in particolare, gli artt.16, 22 e 25;
- VISTO il Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, emanato con DR. n.150/2016 del 02/02/2016 e ss. mm. ii.;
- PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico del 21 aprile 2020 e del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2020 di approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di corsi professionalizzanti;

DECRETA

Art. 1 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Sono emanate le modifiche al Regolamento in materia di corsi professionalizzanti come riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le integrazioni e le modifiche di cui al comma 1 producono effetto a decorrere dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
3. Il suddetto Regolamento è inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Art. 2 – Testo coordinato

-
-
1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B il testo coordinato del Regolamento a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

IL RETTORE

(Prof. Francesco Ubertini)

Firmato digitalmente

**ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE N. 553/2020 DELL'08/05/2020 PROT. N. 93290 -
MODIFICA AL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI" -
EMANATO CON D.R. N. 150/2016 DEL 02/02/2016 E SSMMII**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI (testo vigente)	REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI (proposta di modifica)
Articolo 1 (Definizioni) Ai sensi del presente regolamento, per corsi professionalizzanti si intendono quelli previsti dall'art. 22 dello Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.: master di I e II livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi (es. summer e winter school) che prevedono il riconoscimento di crediti formativi universitari. Più precisamente: a) il <i>master</i> universitario, d'ora innanzi <i>master</i>, è il titolo rilasciato sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/04, alla conclusione di corsi post lauream professionalizzanti di alta formazione, che di norma rilasciano 60 crediti formativi universitari e hanno una durata di un anno accademico. Eventuali deroghe sono indicate nell'art. 3; b) il corso universitario di alta formazione è un corso post lauream professionalizzante da 10 a 25 crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico istituito sulla base dell'art. 6 della L. 341/1990; c) il corso universitario di formazione permanente, sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/2004 e dell'art. 6 della L. 341/1990, è un corso post lauream di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità, che conferisce da 4 a 15 crediti formativi universitari. Per i corsi di formazione permanente e continua degli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado (ex L. 107/2015) è possibile conferire da 2 a 15 crediti. Eventuali deroghe ai requisiti precedentemente indicati, relative a progetti di corsi post lauream di aggiornamento professionale redatti in accordo a modelli predefiniti (ad esempio bandi nazionali o regionali) saranno valutate caso per caso; d) la Summer School / Winter School: è un corso intensivo, che di norma è residenziale, ha una durata da una a quattro settimane, è connotato come internazionale e conferisce da 2 a 6 crediti formativi universitari. Si richiamano, inoltre, le seguenti definizioni: – cicli: livelli successivi in cui si articola il sistema dell'educazione superiore	Articolo 1 (Definizioni) Ai sensi del presente regolamento, per corsi professionalizzanti si intendono quelli previsti dall'art. 22 dello Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.: master di I e II livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi (es. summer e winter school) che prevedono il riconoscimento di crediti formativi universitari. Più precisamente: a) il <i>master</i> universitario, d'ora innanzi <i>master</i>, è il titolo rilasciato sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/04, alla conclusione di corsi post lauream professionalizzanti di alta formazione, che di norma rilasciano 60 crediti formativi universitari e hanno una durata di un anno accademico. Eventuali deroghe sono indicate nell'art. 3; b) il corso universitario di alta formazione è un corso post lauream professionalizzante da 10 a 25 crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico istituito sulla base dell'art. 6 della L. 341/1990. Per i corsi di alta formazione per dipendenti aziendali è possibile conferire da 2 a 30 crediti formativi universitari; c) il corso universitario di formazione permanente, sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/2004 e dell'art. 6 della L. 341/1990, è un corso post lauream di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità, che conferisce da 4 a 15 crediti formativi universitari. Per i corsi di formazione permanente e continua degli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado (ex L. 107/2015) è possibile conferire da 2 a 15 crediti. Eventuali deroghe ai requisiti precedentemente indicati, relative a progetti di corsi post lauream di aggiornamento professionale redatti in accordo a modelli predefiniti (ad esempio bandi nazionali o regionali) saranno valutate caso per caso; d) la Summer School / Winter School: è un corso intensivo, che di norma è residenziale, ha una durata da una a quattro settimane, è connotato come internazionale e conferisce da 2 a 6 crediti formativi universitari;

universitaria in Europa (in Italia: primo ciclo Laurea, secondo ciclo Laurea Magistrale, terzo ciclo Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione); – corsi: i corsi di cui ai punti a), b), c), d) – credito formativo universitario, d'ora innanzi credito: misura di impegno complessivo di apprendimento (incluso lo studio individuale), richiesto a ciascuno studente, quantificato in 25 ore. Il valore del CFU per la didattica frontale può corrispondere a un numero di ore di lezione in presenza del docente che varia da 5 a 12 (la parte residua delle ore previste dal CFU è completata dallo studio individuale). Il valore dei CFU dedicati allo stage (o project work) e alla prova finale corrisponde a 25 ore; – corso integrato: percorso formativo progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei; – titolo congiunto (solo per i master): unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione dei corsi; – titolo doppio/multiplo (solo per i master): titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle università italiane o straniere che concorrono all'istituzione dei corsi; – uditori: partecipanti ammessi a frequentare i corsi anche se in mancanza dei titoli di accesso previsti, in quanto titolari di una solida esperienza professionale; – comitato proponente: gruppo di almeno tre docenti o ricercatori dell'Università di Bologna che propongono un master. Solo nel caso di master interateneo, possono far parte del comitato proponente, oltre a docenti Unibo, anche rappresentanti delle altre sedi coinvolte; docente proponente: docente o ricercatore dell'Università di Bologna che propone un corso di alta formazione o un corso di formazione permanente o una <i>Summer / Winter School</i>.	Si richiamano, inoltre, le seguenti definizioni: – cicli: livelli successivi in cui si articola il sistema dell'educazione superiore universitaria in Europa (in Italia: primo ciclo Laurea, secondo ciclo Laurea Magistrale, terzo ciclo Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione); – corsi: i corsi di cui ai punti a), b), c), d) – credito formativo universitario, d'ora innanzi credito: misura di impegno complessivo di apprendimento (incluso lo studio individuale), richiesto a ciascuno studente, quantificato in 25 ore. Il valore del CFU per la didattica frontale può corrispondere a un numero di ore di lezione in presenza del docente che varia da 5 a 12 (la parte residua delle ore previste dal CFU è completata dallo studio individuale). Il valore dei CFU dedicati allo stage (o project work) e alla prova finale corrisponde a 25 ore; – corso integrato: percorso formativo progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei; – titolo congiunto (solo per i master): unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione dei corsi; – titolo doppio/multiplo (solo per i master): titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle università italiane o straniere che concorrono all'istituzione dei corsi; – uditori: partecipanti ammessi a frequentare i corsi anche se in mancanza dei titoli di accesso previsti, in quanto titolari di una solida esperienza professionale; – comitato proponente: gruppo di almeno tre docenti o ricercatori dell'Università di Bologna che propongono un master. Solo nel caso di master interateneo, possono far parte del comitato proponente, oltre a docenti Unibo, anche rappresentanti delle altre sedi coinvolte; – docente proponente: docente o ricercatore dell'Università di Bologna che propone un corso di alta formazione o un corso di formazione permanente o una <i>Summer / Winter School</i>.
Articolo 2 (Oggetto e finalità del regolamento) 1. I corsi universitari oggetto di questo regolamento sono diretti di norma a chi sia	Articolo 2 (Oggetto e finalità del regolamento) 1. I corsi universitari oggetto di questo regolamento sono diretti di norma a chi sia

in possesso di un titolo universitario almeno di primo ciclo, e in nessun caso costituiscono titolo per accedere a corsi collocati in cicli successivi a quelli del titolo richiesto a chi accede al corso stesso. L'Università di Bologna certifica crediti formativi universitari esclusivamente nell'ambito dei corsi di I, II e III ciclo, nonché nell'ambito dei corsi disciplinati dal presente regolamento. Sono compresi nel presente regolamento i corsi dedicati esclusivamente alla formazione permanente e continua degli insegnanti (abilitati o di ruolo), dei dirigenti scolastici, del personale ATA e degli educatori nei servizi per la prima infanzia (ex L.107/2015).	in possesso di un titolo universitario almeno di primo ciclo, e in nessun caso costituiscono titolo per accedere a corsi collocati in cicli successivi a quelli del titolo richiesto a chi accede al corso stesso. L'Università di Bologna certifica crediti formativi universitari esclusivamente nell'ambito dei corsi di I, II e III ciclo, nonché nell'ambito dei corsi disciplinati dal presente regolamento. 2. Sono compresi nel presente regolamento i corsi dedicati esclusivamente alla formazione permanente e continua degli insegnanti (abilitati o di ruolo), dei dirigenti scolastici, del personale ATA e degli educatori nei servizi per la prima infanzia (ex L.107/2015). 3. Sono inoltre compresi nel presente regolamento i corsi di alta formazione rivolti esclusivamente a dipendenti aziendali o tirocinanti della stessa azienda, organizzati nell'ambito di accordi tra l'Alma Mater e le singole aziende per la creazione di Corsi di Alta Formazione su specifici temi di interesse per le singole aziende.
Articolo 3 (Tipologia, titolo di accesso e durata) 1. L'Università di Bologna istituisce master universitari di I e II secondo livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e Summer / Winter School. 2. Per l'accesso ai master di I livello è richiesto un titolo di primo ciclo, per i master di II livello un titolo di secondo ciclo. Per l'accesso ai corsi di alta formazione è richiesto almeno un titolo di primo ciclo. Di norma, per l'accesso ai corsi di formazione permanente ed alle summer/winter school è richiesto almeno un titolo di primo ciclo. Possono costituire deroga i corsi per la formazione permanente e continua degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con i destinatari previsti all'art. 2 del presente Regolamento. Al termine di tali corsi, l'Università certifica i crediti universitari conseguiti. 3. I master di norma hanno durata di un anno accademico e rilasciano 60 crediti. In presenza di accordi internazionali con altre università o convenzioni con soggetti terzi che lo prevedano, i master possono	Articolo 3 (Tipologia, titolo di accesso e durata) 1. L'Università di Bologna istituisce master universitari di I e II secondo livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e Summer / Winter School. 2. Per l'accesso ai master di I livello è richiesto un titolo di primo ciclo, per i master di II livello un titolo di secondo ciclo. Per l'accesso ai corsi di alta formazione è richiesto almeno un titolo di primo ciclo. Di norma, per l'accesso ai corsi di formazione permanente, alle summer/winter school è richiesto almeno un titolo di primo ciclo. Possono costituire deroga i corsi per la formazione permanente e continua degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con i destinatari previsti all'art. 2 del presente Regolamento. Al termine di tali corsi, l'Università certifica i crediti universitari conseguiti. La deroga può essere applicata, in casi eccezionali, anche ai corsi di alta formazione per dipendenti aziendali. 3. I master di norma hanno durata di un anno accademico e rilasciano 60 crediti. In presenza di accordi internazionali con altre

rilasciare un numero di crediti superiore ai 60 previsti. 4. Nei master, la didattica può essere organizzata in modalità part-time e conseguentemente le attività formative possono articolarsi su più di un anno accademico. Solo in presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi ovvero di adeguamento a normative nazionali o regionali, possono essere istituiti master biennali, che prevedono attività formative di norma di 120 crediti.	università o convenzioni con soggetti terzi che lo prevedano, i master possono rilasciare un numero di crediti superiore ai 60 previsti. 4. Nei master, la didattica può essere organizzata in modalità part-time e conseguentemente le attività formative possono articolarsi su più di un anno accademico. Solo in presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi ovvero di adeguamento a normative nazionali o regionali, possono essere istituiti master biennali, che prevedono attività formative di norma di 120 crediti.
Articolo 3 bis (Ammissione, immatricolati e uditori) 1. Per tutte le tipologie di corsi oggetto del presente regolamento, l'ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso e degli altri requisiti indicati nel bando, nonché al superamento di una selezione, le cui modalità sono stabilite dal Consiglio scientifico, per i master, e dal Direttore, per tutti gli altri corsi. 2. I corsi di formazione permanente e le summer/winter school possono non prevedere forme di selezione ed accettare gli iscritti fino al numero massimo previsto, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione. 3. Per tutti le tipologie di corsi, il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui viene perfezionata l'iscrizione, prima dell'avvio delle attività formative. 4. Il bando o avviso di concorso, redatto dalla struttura didattica secondo lo schema fornito dall'Ateneo, deve contenere i requisiti di accesso, gli eventuali titoli valutabili, le modalità di svolgimento della selezione, il numero minimo e massimo dei partecipanti al corso, il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione e la data di scadenza per perfezionare le iscrizioni. Il Consiglio scientifico per i master e il Direttore per gli altri corsi hanno facoltà di ammettere alla frequenza una percentuale di uditori non superiore al 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono esami e verifiche e non conseguono crediti. Per gli uditori può essere prevista una contribuzione ridotta. Al termine del corso la Direzione del master può	Articolo 3 bis (Ammissione, immatricolati e uditori) 1. Per tutte le tipologie di corsi oggetto del presente regolamento, l'ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso e degli altri requisiti indicati nel bando, nonché al superamento di una selezione, le cui modalità sono stabilite dal Consiglio scientifico, per i master, e dal Direttore, per tutti gli altri corsi. 2. I corsi di formazione permanente e le summer/winter school possono non prevedere forme di selezione ed accettare gli iscritti fino al numero massimo previsto, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione. 3. Per tutti le tipologie di corsi, il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui viene perfezionata l'iscrizione, prima dell'avvio delle attività formative. 4. Il bando o avviso di concorso, redatto dalla struttura didattica secondo lo schema fornito dall'Ateneo, deve contenere i requisiti di accesso, gli eventuali titoli valutabili, le modalità di svolgimento della selezione, il numero minimo e massimo dei partecipanti al corso, il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione e la data di scadenza per perfezionare le iscrizioni. 5. Il Consiglio scientifico per i master e il Direttore per gli altri corsi hanno facoltà di ammettere alla frequenza una percentuale di uditori non superiore al 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono esami e verifiche e non conseguono crediti. Per gli uditori può essere prevista una

rilasciare un certificato di frequenza o partecipazione.	contribuzione ridotta. Al termine del corso la Direzione del master può rilasciare un certificato di frequenza o partecipazione. 6. Per i corsi di alta formazione per dipendenti aziendali non è prevista la redazione del bando e la selezione dei partecipanti è svolta dalle aziende. I requisiti di partecipazione, la struttura e le modalità di svolgimento del corso sono indicati negli accordi attuativi tra l'Alma Mater Studiorum e le aziende e nei relativi allegati tecnici.
Articolo 4 (Proposta di attivazione) 1. Le proposte di attivazione dei corsi oggetto del presente regolamento, anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi, sono presentate ai Dipartimenti oppure alle altre Strutture d'Ateneo, di cui all' art. 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, su iniziativa: — del comitato proponente, composto da almeno tre professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo di Bologna, per i master (con l'eccezione dei master interateneo, il cui comitato proponente può essere costituito da rappresentanti degli Atenei consorziati), — di un docente di ruolo, per tutti gli altri corsi Le proposte per la formazione permanente e continua degli insegnanti possono essere presentate inoltre al Sistema Museale e Centro Linguistico di Ateneo. Le proposte, ad eccezione di quelle per le summer/winter school, devono indicare: a) percorso formativo, obiettivo del corso, attività formative, risultati di apprendimento attesi, competenze professionali acquisite alla fine del corso; b) titoli di ammissione e requisiti di accesso; c) modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto; d) piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche (con indicazione dei settori scientifico disciplinari e dei relativi crediti) dei docenti responsabili degli insegnamenti, della proporzione di ore tenute da docenti di ruolo dell'Ateneo nel rispetto della percentuale indicata nelle linee di indirizzo, e, nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi convenzionati o da convenzionare; e) sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;	Articolo 4 (Proposta di attivazione) 1. Le proposte di attivazione dei corsi oggetto del presente regolamento, anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi, sono presentate ai Dipartimenti oppure alle altre Strutture d'Ateneo, di cui all' art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo, su iniziativa: — del comitato proponente, composto da almeno tre professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo di Bologna, per i master (con l'eccezione dei master interateneo, il cui comitato proponente può essere costituito da rappresentanti degli Atenei consorziati), — di un docente di ruolo, per tutti gli altri corsi Le proposte per la formazione permanente e continua degli insegnanti possono essere presentate inoltre al Sistema Museale e Centro Linguistico di Ateneo. Le proposte, ad eccezione di quelle per le summer/winter school, devono indicare: a) percorso formativo, obiettivo del corso, attività formative, risultati di apprendimento attesi, competenze professionali acquisite alla fine del corso; b) titoli di ammissione e requisiti di accesso; c) modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto; d) piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche (con indicazione dei settori scientifico disciplinari e dei relativi crediti) dei docenti responsabili degli insegnamenti, della proporzione di ore tenute da docenti di ruolo dell'Ateneo nel rispetto della percentuale indicata nelle linee di indirizzo, e, nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi convenzionati o da convenzionare; e) sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;

f) risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza; g) budget, numero minimo e massimo di iscritti; h) modalità relative all'assicurazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo; i) quant'altro richiesto nelle linee guida vigenti, che contengono la disciplina di dettaglio, incluso il calendario per la presentazione delle proposte e i riferimenti relativi allo svolgimento degli stage (tirocini curriculari) dei corsi professionalizzanti. Per le summer/winter school, considerata la didattica intensiva e gli obiettivi formativi di tali corsi, le proposte devono indicare: - obiettivo del corso e risultati attesi; - titoli di ammissione, requisiti di accesso, numero minimo e massimo di iscritti; - budget, aspetti logistici e organizzativi della didattica, compresa la modalità di valutazione del profitto; - elenco delle attività formative, con la previsione dei docenti coinvolti; 2. Il comitato o il docente proponente acquisiscono preventivamente il parere favorevole da parte del Consiglio del dipartimento di riferimento del master che deve attestare: - la disponibilità all'attivazione; - la coerenza della proposta con l'offerta didattica degli altri corsi di studio del dipartimento stesso e la non sovrapposizione con corsi di studio o master attivati. 3. I dipartimenti/strutture possono trasmettere, per opportuna conoscenza e nel rispetto dei propri regolamenti o di eventuali accordi, le delibere di approvazione dei corsi professionalizzanti alle scuole e ai dipartimenti verosimilmente interessati dai medesimi ambiti disciplinari. Nel caso di proposte di attivazione di Corsi professionalizzanti aventi sede nei Campus, è necessario acquisire preventivamente il parere del Consiglio di Campus interessato. 4. L'attivazione dei corsi, ad eccezione delle summer/winter school, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali,	f) risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza; g) budget, numero minimo e massimo di iscritti; h) modalità relative all'assicurazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo; i) quant'altro richiesto nelle linee guida di indirizzo vigenti, che contengono la disciplina di dettaglio, incluso il calendario per la presentazione delle proposte e i riferimenti relativi allo svolgimento degli stage (tirocini curriculari) dei corsi professionalizzanti. Per le summer/winter school, considerata la didattica intensiva e gli obiettivi formativi di tali corsi, le proposte devono indicare: - obiettivo del corso e risultati attesi; - titoli di ammissione, requisiti di accesso, numero minimo e massimo di iscritti; - budget, aspetti logistici e organizzativi della didattica, compresa la modalità di valutazione del profitto; - elenco delle attività formative, con la previsione dei docenti coinvolti. 2. Il comitato o il docente proponente acquisiscono preventivamente il parere favorevole da parte del Consiglio del dipartimento di riferimento del master che deve attestare: - la disponibilità all'attivazione; - la coerenza della proposta con l'offerta didattica degli altri corsi di studio del dipartimento stesso e la non sovrapposizione con corsi di studio o master attivati. 3. I dipartimenti/strutture possono trasmettere, per opportuna conoscenza e nel rispetto dei propri regolamenti o di eventuali accordi, le delibere di approvazione dei corsi professionalizzanti alle scuole e ai dipartimenti verosimilmente interessati dai medesimi ambiti disciplinari. Nel caso di proposte di attivazione di Corsi professionalizzanti aventi sede nei Campus, è necessario acquisire preventivamente il parere del Consiglio di Campus interessato. 4. L'attivazione dei corsi, ad eccezione delle summer/winter school e dei corsi di alta formazione per dipendenti aziendali, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali, non è
---	--

non è necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi, ma la struttura proponente deve comunque presentare il progetto agli uffici competenti per un visto di conformità, previa comunicazione al Consiglio di dipartimento (o altra Struttura proponente). La presentazione dei progetti di summer/winter school può avvenire in deroga alle scadenze previste dalle linee di indirizzo. Per la procedura di approvazione di tali corsi si rimanda alle linee di indirizzo deliberate annualmente.	necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi, ma la struttura proponente deve comunque presentare il progetto agli uffici competenti per un visto di conformità, previa comunicazione al Consiglio di dipartimento (o altra Struttura proponente). La presentazione dei progetti di summer/winter school e dei corsi di alta formazione per dipendenti aziendali può avvenire in deroga alle scadenze previste dalle linee di indirizzo. Per la procedura di presentazione e approvazione di tali corsi si rimanda alle linee di indirizzo deliberate annualmente.
Articolo 5 (Gestione e organizzazione) 1. La gestione amministrativo-contabile dei corsi disciplinati dal presente regolamento è affidata a strutture dell'Ateneo o a organismi che operano in stretto collegamento strumentale con l'Ateneo per la gestione di attività istituzionali. Di norma i campus non curano la gestione dei corsi professionalizzanti. 2. La gestione di cui al comma 1 può essere affidata anche a soggetti gestori esterni a condizione che siano esclusi dai limiti definiti dall'art. 4 della Legge 7 agosto 2012 n.135, o che contribuiscano con risorse significative ai fini della realizzazione di corsi in ambiti disciplinari coerenti alla loro missione istituzionale, per cui prevalga la valenza di rapporto di partenariato, a cui la gestione del budget risulta accessoria e funzionale. L'accordo con i soggetti gestori esterni è approvato dal Direttore Generale, previa consultazione del Direttore del corso e del Direttore del Dipartimento/Struttura, che lo approva, ed è firmato dal Magnifico Rettore. 3. Nel caso in cui si intenda affidare la gestione amministrativo-contabile a una struttura dell'Ateneo, l'organo competente della struttura deve approvare tale affidamento nella delibera in cui si propone l'attivazione del corso. Al fine di assicurare il recupero dei costi del personale e delle risorse (attribuiti alla struttura, ma a carico dell'Ateneo), impiegati in tutto o in parte per la gestione amministrativo-contabile, è applicata una trattenuta forfetaria a favore delle strutture interne che si occupano della gestione amministrativo-contabile, in funzione delle entrate complessive del	Articolo 5 (Gestione e organizzazione) 1. La gestione amministrativo-contabile dei corsi disciplinati dal presente regolamento è affidata a strutture dell'Ateneo o a organismi che operano in stretto collegamento strumentale con l'Ateneo per la gestione di attività istituzionali. Di norma i campus non curano la gestione dei corsi professionalizzanti. 2. La gestione di cui al comma 1 può essere affidata anche a soggetti gestori esterni a condizione che siano esclusi dai limiti definiti dall'art. 4 della Legge 7 agosto 2012 n.135, o che contribuiscano con risorse significative ai fini della realizzazione di corsi in ambiti disciplinari coerenti alla loro missione istituzionale, per cui prevalga la valenza di rapporto di partenariato, a cui la gestione del budget risulta accessoria e funzionale. L'affidamento a nuovi soggetti gestori esterni, oltre ai soggetti già approvati dagli Organi di Ateneo, è valutato e approvato con provvedimento del Direttore Generale, previa consultazione del Direttore del corso e del Direttore del Dipartimento/Struttura; l'accordo è firmato dal Magnifico Rettore. 3. Nel caso in cui si intenda affidare la gestione amministrativo-contabile a una struttura dell'Ateneo, l'organo competente della struttura deve approvare tale affidamento nella delibera in cui si propone l'attivazione del corso. Al fine di assicurare il recupero dei costi del personale e delle risorse (attribuiti alla struttura, ma a carico dell'Ateneo), impiegati in tutto o in parte per la gestione amministrativo-contabile, è applicata una trattenuta forfetaria a favore delle strutture interne che si occupano della gestione amministrativo-contabile, in

corso, la cui entità è fissata dal Consiglio di Amministrazione. 4. I costi per l'uso di aule e attrezzature o per l'erogazione di servizi a supporto dello svolgimento dei corsi devono trovare copertura all'interno del budget che deve essere allegato alla delibera della Struttura proponente il corso. In nessun caso la gestione amministrativo/contabile o l'organizzazione dei corsi può comportare oneri, anche impliciti o indiretti, per l'Ateneo, pertanto tali corsi non possono essere finanziati con fondi istituzionali (budget integrato di dipartimento, fondi di ricerca, ecc.).	funzione delle entrate complessive del corso, la cui entità è indicata nelle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione. 4. I costi per l'uso di aule e attrezzature o per l'erogazione di servizi a supporto dello svolgimento dei corsi devono trovare copertura all'interno del budget allegato alla delibera della Struttura proponente il corso. 5. In nessun caso la gestione amministrativo/contabile o l'organizzazione dei corsi può comportare oneri, anche impliciti o indiretti, per l'Ateneo, pertanto tali corsi non possono essere finanziati con fondi istituzionali (budget integrato di dipartimento, fondi di ricerca, fondi relativi a progetti gestiti da Aree dell'Ateneo ecc.).
Articolo 6 (Organi) 1. Organi del master sono il Direttore ed il Consiglio scientifico; organo dei corsi e delle summer/ winter school è il Direttore. 2. Il Consiglio scientifico include i docenti del comitato proponente ed è responsabile di tutti gli elementi indicati nella proposta del corso di master, di cui all'art. 3. Il Consiglio scientifico può essere integrato con docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna e di altre università che concorrono all'attivazione, nonché con esperti qualificati. In ogni caso, i docenti ed i ricercatori dell'Università di Bologna devono essere la maggioranza dei componenti. 3. Il Direttore è un professore o ricercatore di ruolo dell'Università di Bologna. Non possono svolgere tale funzione i ricercatoti a tempo determinato (di tipo A e B) o i docenti cessati dal servizio. Per questi ultimi, in casi eccezionali, può essere concessa la deroga di un anno, a titolo gratuito, per garantire un periodo graduale di avvicinamento e di passaggio di consegne. Nel caso di percorsi formativi che rilasciano titoli congiunti o multipli con altre sedi, il Direttore è un professore o ricercatore di una delle Università che concorrono all'attivazione del corso. Per i master, il Direttore è individuato all'atto della proposta tra i docenti proponenti: un docente di norma può assumere la direzione di un solo master per anno accademico. Per gli altri corsi, il Direttore	Articolo 6 (Organi) 1. Organi del master sono il Direttore ed il Consiglio scientifico; organo dei corsi e delle summer/ winter school è il Direttore. 2. Il Consiglio scientifico include i docenti del comitato proponente ed è responsabile di tutti gli elementi indicati nella proposta del corso di master, di cui all'art. 3. Il Consiglio scientifico può essere integrato con docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna e di altre università che concorrono all'attivazione, nonché con esperti qualificati. In ogni caso, i docenti ed i ricercatori dell'Università di Bologna devono essere la maggioranza dei componenti. 3. Il Direttore è un professore o ricercatore di ruolo dell'Università di Bologna, di norma afferente al dipartimento/struttura proponente. Non possono svolgere tale funzione i ricercatoti a tempo determinato (di tipo A e B) o i docenti cessati dal servizio. Per questi ultimi, in casi eccezionali, può essere concessa la deroga di un anno, a titolo gratuito, per garantire un periodo graduale di avvicinamento e di passaggio di consegne. Nel caso di percorsi formativi che rilasciano titoli congiunti o multipli con altre sedi, il Direttore è un professore o ricercatore di una delle Università che concorrono all'attivazione del corso, di norma dell'Università che svolge il ruolo di sede amministrativa del corso. Per i master, il Direttore è individuato

è il docente proponente. Il Direttore del master /corso è responsabile dell'organizzazione complessiva, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la gestione dei registri, della conservazione dei relativi documenti e dell'assicurazione di qualità. Per quanto riguarda il budget a disposizione del corso, il Direttore fornisce indicazioni all'ente gestore in merito all'impiego delle risorse, nel rispetto del budget approvato, e sottoscrive le rendicontazioni. Nel caso di enti gestori terzi, il Direttore del dipartimento/struttura proponente autorizza il trasferimento dei fondi a tale ente.	all'atto della proposta tra i docenti proponenti: un docente di norma può assumere la direzione di un solo master per anno accademico. Per gli altri corsi, il Direttore è il docente proponente. Il Direttore del master /corso è responsabile dell'organizzazione complessiva, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la gestione dei registri, della conservazione dei relativi documenti e dell'assicurazione di qualità. Per quanto riguarda il budget a disposizione del corso, il Direttore fornisce indicazioni all'ente gestore in merito all'impiego delle risorse, nel rispetto del budget approvato, e sottoscrive le rendicontazioni. Nel caso di enti gestori terzi, il Direttore del dipartimento/struttura proponente autorizza il trasferimento dei fondi a tale ente
Articolo 7 (Docenze e incarichi organizzativi) 1. Le docenze delle attività formative sono affidate a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna, oppure conferite a professori e ricercatori di altre università. Possono svolgere attività didattica nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati nel progetto: – dal Comitato proponente in fase di istituzione, o dal Consiglio scientifico per le edizioni successive, per i master; – dal Direttore per gli altri corsi. Il compenso dei docenti è fissato nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal budget del master/corso approvato. 2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna possono svolgere nei corsi professionalizzanti attività didattica e organizzativa istituzionale, retribuita con procedura a cura dell'ateneo, inerente la docenza e la direzione e, eventualmente, l'attività svolta nell'ambito del consiglio scientifico, a condizione che abbiano assolto l'impegno didattico previsto dall'Ateneo, secondo le determinazioni delle linee di indirizzo della programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Ateneo, e che non fruiscono di riduzione del carico didattico istituzionale. Le altre attività possono essere	Articolo 7 (Docenze e incarichi organizzativi) 1. Le docenze delle attività formative sono affidate a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna, oppure conferite a professori e ricercatori di altre università. Possono svolgere attività didattica nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati nel progetto: – dal Comitato proponente in fase di istituzione, o dal Consiglio scientifico per le edizioni successive, per i master; – dal Direttore per gli altri corsi. Il compenso dei docenti è fissato nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal budget del master/corso approvato. 2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna possono svolgere nei corsi professionalizzanti attività didattica e organizzativa istituzionale, retribuita con procedura a cura dell'ateneo, inerente la docenza e la direzione e, eventualmente, l'attività svolta nell'ambito del consiglio scientifico, a condizione che abbiano assolto l'impegno didattico previsto dall'Ateneo, secondo le determinazioni delle linee di indirizzo della programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Ateneo, e che non fruiscono di riduzione del carico didattico istituzionale. Le altre attività possono essere svolte come incarichi extraistituzionali

svolte come incarichi extraistituzionali retribuiti a cura dell'ente gestore esterno previo nulla osta. 3. Nell'ambito della formazione permanente e continua degli insegnanti possono svolgere attività di didattica e organizzativa istituzionale anche insegnanti distaccati e assegnisti di ricerca. Per questi ultimi valgono i vincoli dettati dalle linee d'indirizzo annuali per la programmazione didattica e dal regolamento per gli assegni di ricerca.	retribuiti a cura dell'ente gestore esterno previo nulla osta. 3. Nell'ambito della formazione permanente e continua degli insegnanti possono svolgere attività di didattica e organizzativa istituzionale anche insegnanti distaccati e assegnisti di ricerca. Per questi ultimi valgono i vincoli dettati dalle linee d'indirizzo annuali per la programmazione didattica e dal regolamento per gli assegni di ricerca.
Articolo 8 (Finanziamento dei corsi e quote di gestione) 1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici o privati. 2. Al termine del corso, il soggetto gestore rendiconta le attività svolte e le spese sostenute al Direttore del master e del Dipartimento. 3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascun tipo di corso: a) la composizione ed entità della quota fissa pro capite, che deve dare copertura almeno ai costi per bollo e assicurazione, nonché per la gestione dei servizi amministrativi erogati a favore dei corsi stessi; b) la quota del prelievo dalle entrate complessive, che comprende le quote di iscrizione ed i contributi erogati a qualsiasi titolo in favore dei corsi da aziende ed enti e istituti pubblici e privati, da destinare a favore del bilancio di Ateneo, tenendo conto che: i. nel caso dei master e dei corsi di alta formazione tale quota non può essere inferiore al 10%. ii. nel caso dei corsi di formazione permanente e per le summer/winter school non può essere inferiore al 5%. Sono esenti da tale prelievo i contributi erogati da enti non lucrativi, quali Associazioni e Fondazioni, nonché da Enti pubblici territoriali, destinati a borse di studio o comunque alla riduzione delle quote di iscrizione. L'esenzione si applica esclusivamente per la parte di contributo fino al 50% delle entrate complessive del corso. Possono essere esentati dal prelievo di cui alla lettera b) corsi attivati con contributi ministeriali o comunitari e disciplinati da norme specifiche a cura di tali enti e quelli derivanti dall'uso della Carta docente prevista dalla Legge	Articolo 8 (Finanziamento dei corsi e quote di gestione) 1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici o privati. 2. Al termine del corso, il soggetto gestore rendiconta le attività svolte e le spese sostenute al Direttore del master e del Dipartimento. 3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascun tipo di corso: a) la composizione ed entità della quota fissa pro capite, che deve dare copertura almeno ai costi per bollo e assicurazione, nonché per la gestione dei servizi amministrativi erogati a favore dei corsi stessi; b) la quota del prelievo dalle entrate complessive, che comprende le quote di iscrizione ed i contributi erogati a qualsiasi titolo in favore dei corsi da aziende ed enti e istituti pubblici e privati, da destinare a favore del bilancio di Ateneo, tenendo conto che: i. nel caso dei master e dei corsi di alta formazione, inclusi i corsi per dipendenti aziendali, tale quota non può essere inferiore al 10%. ii. nel caso dei corsi di formazione permanente e per le summer/winter school non può essere inferiore al 5%. Sono esenti da tale prelievo i contributi erogati da enti non lucrativi, quali Associazioni e Fondazioni, nonché da Enti pubblici territoriali, destinati a borse di studio o comunque alla riduzione delle quote di iscrizione. L'esenzione si applica esclusivamente per la parte di contributo fino al 50% delle entrate complessive del corso. Possono essere esentati dal prelievo di cui alla lettera b) corsi attivati con contributi ministeriali o comunitari e disciplinati da norme specifiche a cura di tali enti e quelli derivanti dall'uso della Carta docente prevista dalla Legge

107 del 13 luglio 2015 ("Buona Scuola"), art. 1 comma 121. 4. Possono essere previste quote di iscrizione scontate per gli uditori, con riduzione dei contributi fino a un massimo del 50% per i master e di norma fino al massimo del 25% per gli altri tipi di corso. 5. La liquidazione delle risorse finanziarie spettanti ai soggetti ai quali è affidata la gestione amministrativo-contabile dei corsi in base all'art 5 commi 1 e 2 del presente regolamento è autorizzata dal Direttore della Struttura proponente il corso. 6. A decorrere dal 2016, a seguito dell'accertamento della copertura finanziaria dei costi complessivi dei corsi oggetto del presente regolamento, un importo annuo massimo pari a 800.000 euro, lordo ente, in funzione dell'andamento delle entrate – individuato nell'ambito della quota del prelievo dalle entrate complessive di cui al precedente comma 3 lettera b) – viene destinato al personale tecnico-amministrativo (categorie B, C, D ed EP), con finalità incentivante del contributo del suddetto personale, secondo criteri definiti in accordo con le Parti sindacali, o per sostenere eventuali attività socio-assistenziali a favore dello stesso.	107 del 13 luglio 2015 ("Buona Scuola"), art. 1 comma 121. 4. Possono essere previste quote di iscrizione scontate per gli uditori, con riduzione dei contributi fino a un massimo del 50% per i master e di norma fino al massimo del 25% per gli altri tipi di corso. 5. La liquidazione delle risorse finanziarie spettanti ai soggetti ai quali è affidata la gestione amministrativo-contabile dei corsi in base all'art 5 commi 1 e 2 del presente regolamento è autorizzata dal Direttore della Struttura proponente il corso. 6. A decorrere dal 2016, a seguito dell'accertamento della copertura finanziaria dei costi complessivi dei corsi oggetto del presente regolamento, un importo annuo massimo pari a 800.000 euro, lordo ente, in funzione dell'andamento delle entrate – individuato nell'ambito della quota del prelievo dalle entrate complessive di cui al precedente comma 3 lettera b) – viene destinato al personale tecnico-amministrativo (categorie B, C, D ed EP), con finalità incentivante del contributo del suddetto personale, secondo criteri definiti in accordo con le Parti sindacali, o per sostenere eventuali attività socio-assistenziali a favore dello stesso.
Articolo 9 (Corsi in convenzione con soggetti terzi o con contributi liberali) 1. L'Università di Bologna può organizzare corsi anche in collaborazione con soggetti finanziatori terzi, pubblici o privati e/o grazie a donazioni di contributi liberali. 2. Le proposte di reciproca collaborazione fra l'ateneo e altri enti sono accompagnate da una convenzione che definisce, oltre ai contenuti previsti di cui all'art. 3 comma 2, gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la sostenibilità del Master o del corso. Le collaborazioni con le Reti di Ambito, aggregazioni di istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, disciplinate dalla legge 107/2015, in particolare art. 1, ai commi 70 – 74, possono essere accompagnate da accordi quadro a cui seguono accordi attuativi di competenza per la formazione in servizio degli insegnanti.	Articolo 9 (Corsi in convenzione con soggetti terzi o con contributi liberali) 1. L'Università di Bologna può organizzare corsi anche in collaborazione con soggetti finanziatori terzi, pubblici o privati e/o grazie a donazioni di contributi liberali. 2. Le proposte di reciproca collaborazione fra l'ateneo e altri enti sono accompagnate da una convenzione che definisce, oltre ai contenuti previsti di cui all'art. 3 comma 2, gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la sostenibilità del Master o del corso. Le collaborazioni con le Reti di Ambito, aggregazioni di istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, disciplinate dalla legge 107/2015, in particolare art. 1, ai commi 70 – 74, possono essere accompagnate da accordi quadro a cui seguono accordi attuativi di competenza per la formazione in servizio degli insegnanti.
Articolo 10 (Corsi in convenzione con altre università)	Articolo 10 (Corsi in convenzione con altre università)

1. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del DM 270/2004 e dell'art.4 del Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013, l'Università di Bologna promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati per master organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte per la medesima tipologia di corsi post lauream, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al progetto del corso. Tali convenzioni sono firmate dal Rettore. 2. Oltre a quanto già previsto per le proposte di corsi, di cui all'art. 3, comma 2, le convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti indicano puntualmente: a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto); b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti; c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti, ed al sistema nazionale di educazione superiore. Per i paesi che lo possiedono si farà riferimento al quadro nazionale delle qualifiche; d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la conversione dei voti (per i corsi con università estere); e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali trasferimenti di dati. L'accordo deve prevedere che lo studente, iscritto in una sola università, possa partecipare alle attività degli atenei consorziati, secondo le modalità riportate nell'accordo; f) le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario. I corsi che ricevono finanziamenti su progetti vincolati a specifiche norme che regolano la gestione dei fondi sono tenuti in ogni caso a garantire all'Ateneo la quota fissa pro capite. Tale	1. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del DM 270/2004 e dell'art.4 del Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 e ss.mm.ii, l'Università di Bologna promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati per master organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte per la medesima tipologia di corsi post lauream, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al progetto del corso. Tali convenzioni sono firmate dal Rettore. 2. Oltre a quanto già previsto per le proposte di corsi, di cui all'art. 3, comma 2, le convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti indicano puntualmente: a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto); b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti; c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti, ed al sistema nazionale di educazione superiore. Per i paesi che lo possiedono si farà riferimento al quadro nazionale delle qualifiche; d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la conversione dei voti (per i corsi con università estere); e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali trasferimenti di dati. L'accordo deve prevedere che lo studente, iscritto in una sola università, possa partecipare alle attività degli atenei consorziati, secondo le modalità riportate nell'accordo; f) le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario. I corsi che ricevono finanziamenti su progetti vincolati a specifiche norme che regolano la gestione dei fondi sono tenuti in ogni caso a garantire all'Ateneo la quota fissa pro capite. Tale quota non è prevista qualora l'attivazione e i relativi costi di gestione siano a carico di altro ateneo. E' inoltre escluso il prelievo di cui all'art. 8, comma 3 lettera b) se tale
---	---

quota non è prevista qualora l'attivazione e i relativi costi di gestione siano a carico di altro ateneo. E' inoltre escluso il prelievo di cui all'art. 8, comma 3 lettera b) se tale spesa non è ammissibile in base alle regole di rendicontazione del finanziamento; g) la composizione del corpo docente; h) le modalità con cui si prevede di organizzare la mobilità di studenti e docenti; i) le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare. 3. Accordi di collaborazione con altri Atenei possono essere stipulati per l'organizzazione di corsi di alta formazione, formazione permanente, summer/winter school, a patto che rientrino in un programma strategico d'Ateneo. Tali accordi devono indicare la tipologia del corso e quanto riportato nel comma 2 del presente articolo, ad esclusione delle lettere a), c), i). Sono gestiti dal dipartimento (o struttura) proponente e firmati dal Direttore di dipartimento (o struttura), previa approvazione del progetto a cui si riferiscono da parte degli Organi di Ateneo.	spesa non è ammissibile in base alle regole di rendicontazione del finanziamento; g) la composizione del corpo docente; h) le modalità con cui si prevede di organizzare la mobilità di studenti e docenti; i) le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare. 3. Accordi di collaborazione con altri Atenei possono essere stipulati per l'organizzazione di corsi di alta formazione, formazione permanente, summer/winter school, a patto che rientrino in un programma strategico d'Ateneo. Tali accordi devono indicare la tipologia del corso e quanto riportato nel comma 2 del presente articolo, ad esclusione delle lettere a), c), i). Sono gestiti dal dipartimento (o struttura) proponente e firmati dal Direttore di dipartimento (o struttura), previa approvazione del progetto a cui si riferiscono da parte degli Organi di Ateneo.
Articolo 11 (Diritti e doveri degli studenti) <i>Tale disposizione continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti disciplinari pendenti all'entrata in vigore del nuovo Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti emanato con Decreto rettorale repertorio n. 1918/2019 protocollo n. 24228 del 9/10/2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 272 del 15 ottobre 2019.</i> Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto previsto nel Titolo IV del Regolamento Studenti, emanato con D.R. n. 464 del 6 giugno 2013 e successive modifiche, ad eccezione dell'art. 24 bis, comma 1, e dell'art. 24 ter, che risultano così riformulati: Art. 24 bis 1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico o del Consiglio di Dipartimento nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Art. 24 ter 1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli dei dipartimenti (o altre strutture) proponenti esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente e applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge;	Articolo 11 (Diritti e doveri degli studenti) Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi professionalizzanti, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto previsto nel Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti emanato con DR. n. 1918/2019 protocollo n. 24228 del 9/10/2019.

2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti: a) ammonizione; b) esclusione dalle valutazioni di profitto per un periodo da tre a sei mesi; c) sospensione dal master/corso. 3. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore. 4. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Consiglio di Dipartimento, sentito il Direttore del master, in seguito a relazione del Rettore, che illustra l'istruttoria dei fatti contestati. 5. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera c) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore 6. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo studente l'esito del procedimento 7. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova, considerata la durata del corso.	
Articolo 12 (Norme finali e transitorie) 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo e si applica a partire dall'a.a. 2016-17. Il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore abroga il "Regolamento in materia di corsi professionalizzanti" emanato con DR 1629 del 07/11/2014.	Articolo 12 (Norme finali e transitorie) 2. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo e si applica a partire dall'a.a. 2016-17. 3. Il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore abroga il "Regolamento in materia di corsi professionalizzanti" emanato con DR 1629 del 07/11/2014.

.....

ALLEGATO B) AL DECRETO RETTORALE N. 553/2020 DELL'08/05/2020 PROT. N. 93290 - MODIFICA AL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI" - EMANATO CON D.R. N. 150/2016 DEL 02/02/2016 E SSMMII

TESTO COORDINATO "REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI"

Articolo 1 (Definizioni)

Ai sensi del presente regolamento, per corsi professionalizzanti si intendono quelli previsti dall'art. 22 dello Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.: master di I e II livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi (es. summer e winter school) che prevedono il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Più precisamente:

- a) il *master* universitario, d'ora innanzi *master*, è il titolo rilasciato sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/04, alla conclusione di corsi post lauream professionalizzanti di alta formazione, che di norma rilasciano 60 crediti formativi universitari e hanno una durata di un anno accademico. Eventuali deroghe sono indicate nell'art. 3;

- b) il corso universitario di alta formazione è un corso post lauream professionalizzante da 10 a 25 crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico istituito sulla base dell'art. 6 della L. 341/1990. Per i corsi di alta formazione per dipendenti aziendali è possibile conferire da 2 a 30 crediti formativi universitari;
- c) il corso universitario di formazione permanente, sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/2004 e dell'art. 6 della L. 341/1990, è un corso post lauream di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità, che conferisce da 4 a 15 crediti formativi universitari. Per i corsi di formazione permanente e continua degli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado (ex L. 107/2015) è possibile conferire da 2 a 15 crediti. Eventuali deroghe ai requisiti precedentemente indicati, relative a progetti di corsi post lauream di aggiornamento professionale redatti in accordo a modelli predefiniti (ad esempio bandi nazionali o regionali) saranno valutate caso per caso;
- d) la Summer School / Winter School: è un corso intensivo, che di norma è residenziale, ha una durata da una a quattro settimane, è connotato come internazionale e conferisce da 2 a 6 crediti formativi universitari.

Si richiamano, inoltre, le seguenti definizioni:

- cicli: livelli successivi in cui si articola il sistema dell'educazione superiore universitaria in Europa (in Italia: primo ciclo Laurea, secondo ciclo Laurea Magistrale, terzo ciclo Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione);
- corsi: i corsi di cui ai punti a), b), c), d)
- credito formativo universitario, d'ora innanzi credito: misura di impegno complessivo di apprendimento (incluso lo studio individuale), richiesto a ciascuno studente, quantificato in 25 ore. Il valore del CFU per la didattica frontale può corrispondere a un numero di ore di lezione in presenza del docente che varia da 5 a 12 (la parte residua delle ore previste dal CFU è completata dallo studio individuale). Il valore dei CFU dedicati allo stage (o project work) e alla prova finale corrisponde a 25 ore;
- corso integrato: percorso formativo progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei;
- titolo congiunto (solo per i master): unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione dei corsi;
- titolo doppio/multiplo (solo per i master): titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle università italiane o straniere che concorrono all'istituzione dei corsi;
- uditori: partecipanti ammessi a frequentare i corsi anche se in mancanza dei titoli di accesso previsti, in quanto titolari di una solida esperienza professionale;
- comitato proponente: gruppo di almeno tre docenti o ricercatori dell'Università di Bologna che propongono un master. Solo nel caso di master interateneo, possono far parte del comitato proponente, oltre a docenti Unibo, anche rappresentanti delle altre sedi coinvolte;
- docente proponente: docente o ricercatore dell'Università di Bologna che propone un corso di alta formazione o un corso di formazione permanente o una Summer / Winter School.

Articolo 2 (Oggetto e finalità del regolamento)

1. I corsi universitari oggetto di questo regolamento sono diretti di norma a chi sia in possesso di un titolo universitario almeno di primo ciclo, e in nessun caso costituiscono titolo per accedere a corsi collocati in cicli successivi a quelli del titolo richiesto a chi accede al corso stesso. L'Università di Bologna certifica crediti formativi universitari esclusivamente nell'ambito dei corsi di I, II e III ciclo, nonché nell'ambito dei corsi disciplinati dal presente regolamento.
2. Sono compresi nel presente regolamento i corsi dedicati esclusivamente alla formazione permanente e continua degli insegnanti (abilitati o di ruolo), dei dirigenti scolastici, del personale ATA e degli educatori nei servizi per la prima infanzia (ex L.107/2015).
3. Sono inoltre compresi nel presente regolamento i corsi di alta formazione rivolti esclusivamente a dipendenti aziendali o tirocinanti della stessa azienda, organizzati nell'ambito di accordi tra l'Alma Mater e le singole aziende per la creazione di Corsi di Alta Formazione su specifici temi di interesse per le singole aziende.

Articolo 3 (Tipologia, titolo di accesso e durata)

1. L'Università di Bologna istituisce master universitari di I e II secondo livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e *Summer/Winter school*.
2. Per l'accesso ai master di I livello è richiesto un titolo di primo ciclo, per i master di II livello un titolo di secondo ciclo. Per l'accesso ai corsi di alta formazione è richiesto almeno un titolo di primo ciclo. Di norma, per l'accesso ai corsi di formazione permanente ed alle *Summer/Winter school* è richiesto almeno un titolo di primo ciclo. Possono costituire deroga i corsi per la formazione permanente e continua degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con i destinatari previsti all'art. 2 del presente Regolamento. Al termine di tali corsi, l'Università certifica i crediti universitari conseguiti. La deroga può essere applicata, in casi eccezionali, anche ai corsi di alta formazione per dipendenti aziendali.
3. I master di norma hanno durata di un anno accademico e rilasciano 60 crediti. In presenza di accordi internazionali con altre università o convenzioni con soggetti terzi che lo prevedano, i master possono rilasciare un numero di crediti superiore ai 60 previsti.
4. Nei master, la didattica può essere organizzata in modalità part-time e conseguentemente le attività formative possono articolarsi su più di un anno accademico. Solo in presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi ovvero di adeguamento a normative nazionali o regionali, possono essere istituiti master biennali, che prevedono attività formative di norma di 120 crediti.

Articolo 3 bis (Ammissione, immatricolati e uditori)

1. Per tutte le tipologie di corsi oggetto del presente regolamento, l'ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso, e degli altri requisiti indicati nel bando nonché al superamento di una selezione, le cui modalità sono stabilite dal Consiglio scientifico, per i master, e dal Direttore, per tutti gli altri corsi.
2. I corsi di formazione permanente e le *Summer/Winter school* possono non prevedere forme di selezione ed accettare gli iscritti fino al numero massimo previsto, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione.
3. Per tutti le tipologie di corsi, il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui viene perfezionata l'iscrizione, prima dell'avvio delle attività formative.
4. Il bando o avviso di concorso, redatto dalla struttura didattica secondo lo schema fornito dall'Ateneo, deve contenere i requisiti di accesso, gli eventuali titoli valutabili, le modalità di svolgimento della selezione, il numero minimo e massimo dei partecipanti al corso, il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione e la data di scadenza per perfezionare le iscrizioni.
5. Il Consiglio scientifico per i master e il Direttore per gli altri corsi hanno facoltà di ammettere alla frequenza una percentuale di uditori non superiore al 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono esami e verifiche e non conseguono crediti. Per gli uditori può essere prevista una contribuzione ridotta. Al termine del corso la Direzione del master può rilasciare un certificato di frequenza o partecipazione.
6. Per i corsi di alta formazione per dipendenti aziendali non è prevista la redazione del bando e la selezione dei partecipanti è svolta dalle aziende. I requisiti di partecipazione, la struttura e le modalità di svolgimento del corso sono indicati negli accordi attuativi tra l'Alma Mater Studiorum e le aziende e nei relativi allegati tecnici.

Articolo 4 (Proposta di attivazione)

1. Le proposte di attivazione dei corsi oggetto del presente regolamento, anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi, sono presentate ai Dipartimenti oppure alle altre Strutture d'Ateneo, di cui all'art. 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, su iniziativa:

- del comitato proponente, composto da almeno tre professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo di Bologna, per i master (con l'eccezione dei master interateneo, il cui comitato proponente può essere costituito da rappresentanti degli Atenei consorziati),
- di un docente di ruolo, per tutti gli altri corsi

Le proposte per la formazione permanente e continua degli insegnanti possono essere presentate inoltre al Sistema Museale e Centro Linguistico di Ateneo.

Le proposte, ad eccezione di quelle per le *summer/winter school*, devono indicare:

- a) percorso formativo, obiettivo del corso, attività formative, risultati di apprendimento attesi, competenze professionali acquisite alla fine del corso;
- b) titoli di ammissione e requisiti di accesso;

-
- c) modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto;
 - d) piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche (con indicazione dei settori scientifico disciplinari e dei relativi crediti) dei docenti responsabili degli insegnamenti, della proporzione di ore tenute da docenti di ruolo dell'Ateneo nel rispetto della percentuale indicata nelle linee di indirizzo, e, nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi convenzionati o da convenzionare;
 - e) sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;
 - f) risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza;
 - g) budget, numero minimo e massimo di iscritti;
 - h) modalità relative all'assicurazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo;
 - i) quant'altro richiesto nelle linee di indirizzo vigenti, che contengono la disciplina di dettaglio, incluso il calendario per la presentazione delle proposte e i riferimenti relativi allo svolgimento degli stage (tirocini curriculari) dei corsi professionalizzanti.

Per le summer/winter school, considerata la didattica intensiva e gli obiettivi formativi di tali corsi, le proposte devono indicare:

- a. obiettivo del corso e risultati attesi;
- b. titoli di ammissione, requisiti di accesso, numero minimo e massimo di iscritti;
- c. budget, aspetti logistici e organizzativi della didattica, compresa la modalità di valutazione del profitto;
- d. elenco delle attività formative, con la previsione dei docenti coinvolti;

2. Il comitato o il docente proponente acquisiscono preventivamente il parere favorevole da parte del Consiglio del dipartimento di riferimento del master che deve attestare:

- la disponibilità all'attivazione;

- la coerenza della proposta con l'offerta didattica degli altri corsi di studio del dipartimento stesso e la non sovrapposizione con corsi di studio o master attivati.

3. I dipartimenti/strutture possono trasmettere, per opportuna conoscenza e nel rispetto dei propri regolamenti o di eventuali accordi, le delibere di approvazione dei corsi professionalizzanti alle scuole e ai dipartimenti verosimilmente interessati dai medesimi ambiti disciplinari.

Nel caso di proposte di attivazione di Corsi professionalizzanti aventi sede nei Campus, è necessario acquisire preventivamente il parere del Consiglio di Campus interessato;

4. L'attivazione dei corsi, ad eccezione delle summer/winter school e dei corsi di alta formazione per dipendenti aziendali, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali, non è necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi, ma la struttura proponente deve comunque presentare il progetto agli uffici competenti per un visto di conformità, previa comunicazione al Consiglio di dipartimento (o altra Struttura proponente).

5. La presentazione dei progetti di summer/winter school e dei corsi di alta formazione per dipendenti aziendali può avvenire in deroga alle scadenze previste dalle linee di indirizzo. Per la procedura di presentazione e approvazione di tali corsi si rimanda alle linee di indirizzo deliberate annualmente.

Articolo 5 (Gestione e Organizzazione)

1. La gestione amministrativo-contabile dei corsi disciplinati dal presente regolamento è affidata a strutture dell'Ateneo o a organismi che operano in stretto collegamento strumentale con l'Ateneo per la gestione di attività istituzionali. Di norma i campus non curano la gestione dei corsi professionalizzanti.
2. La gestione di cui al comma 1 può essere affidata anche a soggetti gestori esterni a condizione che siano esclusi dai limiti definiti dall'art. 4 della Legge 7 agosto 2012 n.135, o che contribuiscano con risorse significative ai fini della realizzazione di corsi in ambiti disciplinari coerenti alla loro missione istituzionale, per cui prevalga la valenza di rapporto di partenariato, a cui la gestione del budget risulta accessoria e funzionale. L'affidamento a nuovi soggetti gestori esterni, oltre ai soggetti già approvati dagli Organi di Ateneo, è valutato e approvato con provvedimento del Direttore Generale, previa consultazione del Direttore del corso e del Direttore del Dipartimento/Struttura; l'accordo è firmato dal Magnifico Rettore.

3. Nel caso in cui si intenda affidare la gestione amministrativo-contabile a una struttura dell'Ateneo, l'organo competente della struttura deve approvare tale affidamento nella delibera in cui si propone l'attivazione del corso. Al fine di assicurare il recupero dei costi del personale e delle risorse (attribuiti alla struttura, ma a carico dell'Ateneo), impiegati in tutto o in parte per la gestione amministrativo-contabile, è applicata una trattenuta forfetaria a favore delle strutture interne che si occupano della gestione amministrativo-contabile, in funzione delle entrate complessive del corso, la cui entità è indicata nelle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione.
4. I costi per l'uso di aule e attrezzature o per l'erogazione di servizi a supporto dello svolgimento dei corsi devono trovare copertura all'interno del budget allegato alla delibera della Struttura proponente il corso.
5. In nessun caso la gestione amministrativo-contabile o l'organizzazione dei corsi può comportare oneri, anche impliciti o indiretti, per l'Ateneo, pertanto tali corsi non possono essere finanziati con fondi istituzionali (budget integrato di dipartimento, fondi di ricerca, fondi relativi a progetti gestiti da Aree dell'Ateneo ecc.).

Articolo 6 (Organi)

1. Organi del master sono il Direttore ed il Consiglio scientifico; organo dei corsi e delle summer/winter school è il Direttore.
2. Il Consiglio scientifico include i docenti del comitato proponente ed è responsabile di tutti gli elementi indicati nella proposta del corso di master, di cui all'art. 3. Il Consiglio scientifico può essere integrato con docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna e di altre università che concorrono all'attivazione, nonché con esperti qualificati. In ogni caso, i docenti ed i ricercatori dell'Università di Bologna devono essere la maggioranza dei componenti.
3. Il Direttore è un professore o ricercatore di ruolo dell'Università di Bologna di norma afferente al Dipartimento/Struttura proponente. Non possono svolgere tale funzione i ricercatori a tempo determinato (di tipo A e B) o i docenti cessati dal servizio. Per questi ultimi, in casi eccezionali, può essere concessa la deroga di un anno, a titolo gratuito, per garantire un periodo graduale di avviamento e di passaggio di consegne. Nel caso di percorsi formativi che rilasciano titoli congiunti o multipli con altre sedi, il Direttore è un professore o ricercatore di una delle Università che concorrono all'attivazione del corso, di norma dell'Università che svolge il ruolo di sede amministrativa del corso.
Per i master, il Direttore è individuato all'atto della proposta tra i docenti proponenti: un docente di norma può assumere la direzione di un solo master per anno accademico. Per gli altri corsi il Direttore è il docente proponente.
Il Direttore del master/corso è responsabile dell'organizzazione complessiva, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la gestione dei registri, della conservazione dei relativi documenti e dell'assicurazione di qualità. Per quanto riguarda il budget a disposizione del corso, il Direttore fornisce indicazioni all'ente gestore in merito all'impiego delle risorse, nel rispetto del budget approvato, e sottoscrive le rendicontazioni.
4. Nel caso di enti gestori terzi, il Direttore del dipartimento/struttura proponente autorizza il trasferimento dei fondi a tale ente.

Articolo 7 (Docenze e incarichi organizzativi)

1. Le docenze delle attività formative sono affidate a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna, oppure conferite a professori e ricercatori di altre università. Possono svolgere attività didattica nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati nel progetto:
 - dal Comitato proponente in fase di istituzione, o dal Consiglio scientifico per le edizioni successive, per i master;
 - dal Direttore per gli altri corsi.

Il compenso dei docenti è fissato nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal budget del master/corso approvato.

2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna possono svolgere nei corsi professionalizzanti attività didattica e organizzativa istituzionale, retribuita con procedura a cura dell'ateneo, inerente la docenza e la direzione e, eventualmente, l'attività svolta nell'ambito del consiglio scientifico, a condizione che abbiano assolto l'impegno didattico previsto dall'Ateneo, secondo le determinazioni delle linee di indirizzo della programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Ateneo, e che non fruiscono di riduzione del carico didattico istituzionale. Le altre attività possono essere svolte come incarichi extraistituzionali retribuiti a cura dell'ente gestore esterno previo nulla osta.
3. Nell'ambito della formazione permanente e continua degli insegnanti possono svolgere attività di didattica e organizzativa istituzionale anche insegnanti distaccati e assegnisti di ricerca. Per questi ultimi valgono i vincoli dettati dalle linee d'indirizzo annuali per la programmazione didattica e dal regolamento per gli assegnisti di ricerca.

Articolo 8 (Finanziamento dei corsi e quote di gestione)

1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici o privati.
2. Al termine del corso, il soggetto gestore rendiconta le attività svolte e le spese sostenute al Direttore del master e del Dipartimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascun tipo di corso:
 - a) la composizione ed entità della quota fissa *pro capite*, che deve dare copertura almeno ai costi per bollo e assicurazione, nonché per la gestione dei servizi amministrativi erogati a favore dei corsi stessi;
 - b) la quota del prelievo dalle entrate complessive, che comprende le quote di iscrizione ed i contributi erogati a qualsiasi titolo in favore dei corsi da aziende ed enti e istituti pubblici e privati, da destinare a favore del bilancio di Ateneo, tenendo conto che:
 - i. nel caso dei *master* e dei corsi di alta formazione, inclusi i corsi per dipendenti aziendali, tale quota non può essere inferiore al 10%.
 - ii. nel caso dei corsi di formazione permanente e per le *Summer/Winter school* non può essere inferiore al 5%.

Sono esenti da tale prelievo i contributi erogati da enti non lucrativi, quali Associazioni e Fondazioni, nonché da Enti pubblici territoriali, destinati a borse di studio o comunque alla riduzione delle quote di iscrizione.

L'esenzione si applica esclusivamente per la parte di contributo fino al 50% delle entrate complessive del corso. Possono essere esentati dal prelievo di cui alla lettera b) corsi attivati con contributi ministeriali o comunitari e disciplinati da norme specifiche a cura di tali enti e quelli derivanti dall'uso della Carta docente prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 ("Buona Scuola"), art. 1 comma 121.

4. Possono essere previste quote di iscrizione scontate per gli uditori, con riduzione dei contributi fino a un massimo del 50% per i *master* e di norma fino al massimo del 25% per gli altri tipi di corso.
5. La liquidazione delle risorse finanziarie spettanti ai soggetti ai quali è affidata la gestione amministrativo-contabile dei corsi in base all'art 5 commi 1 e 2 del presente regolamento è autorizzata dal Direttore della struttura proponente il corso.
6. A decorrere dal 2016, a seguito dell'accertamento della copertura finanziaria dei costi complessivi dei corsi oggetto del presente regolamento, un importo annuo massimo pari a 800.000 euro, lordo ente, in funzione dell'andamento delle entrate - individuato nell'ambito della quota del prelievo dalle entrate complessive di cui al precedente comma 3 lettera b) - viene destinato al personale tecnico-amministrativo (categorie B, C, D ed EP), con finalità incentivante del contributo del suddetto personale, secondo criteri definiti in accordo con le Parti sindacali, o per sostenere eventuali attività socio-assistenziali a favore dello stesso.

Articolo 9 (Corsi in convenzione con soggetti terzi o con contributi liberali)

1. L'Università di Bologna può organizzare corsi anche in collaborazione con soggetti finanziatori terzi, pubblici o privati e/o grazie a donazioni di contributi liberali.
2. Le proposte di reciproca collaborazione fra l'ateneo e altri enti sono accompagnate da una convenzione che definisce, oltre ai contenuti previsti di cui all'art. 3 comma 2, gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la sostenibilità del *master* o del corso. Le collaborazioni con le Reti di Ambito, aggregazioni di istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, disciplinate

dalla legge 107/2015, in particolare art. 1, ai commi 70 – 74, possono essere accompagnate da accordi quadro a cui seguono accordi attuativi di competenza per la formazione in servizio degli insegnanti.

Articolo 10 (Corsi in convenzione con altre università)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del DM 270/2004 e dell'art.4 del Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 e ss.mm.ii, l'Università di Bologna promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati per master organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte per la medesima tipologia di corsi *post-lauream*, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al progetto del corso. Tali convenzioni sono firmate dal Rettore.
2. Oltre a quanto già previsto per le proposte di corsi, di cui all'art. 3, comma 2, le convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti indicano puntualmente:
 - a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);
 - b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti;
 - c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti, ed al sistema nazionale di educazione superiore. Per i paesi che lo possiedono si farà riferimento al quadro nazionale delle qualifiche;
 - d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la conversione dei voti (per i corsi con università estere);
 - e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali trasferimenti di dati. L'accordo deve prevedere che lo studente, iscritto in una sola università, possa partecipare alle attività degli atenei consorziati, secondo le modalità riportate nell'accordo;
 - f) le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario. I corsi che ricevono finanziamenti su progetti vincolati a specifiche norme che regolano la gestione dei fondi sono tenuti in ogni caso a remunerare l'Ateneo con la quota fissa *pro capite*. Tale quota non è prevista qualora l'attivazione e i relativi costi di gestione siano a carico di altro ateneo. E' inoltre escluso il prelievo di cui all'art. 8, comma 3 lettera b) se tale spesa non è ammissibile in base alle regole di rendicontazione del finanziamento;
 - g) la composizione del corpo docente;
 - h) le modalità con cui si prevede di organizzare la mobilità di studenti e docenti;
 - i) le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare.
3. Accordi di collaborazione con altri Atenei possono essere stipulati per l'organizzazione di corsi di alta formazione, formazione permanente, *Summer/Winter school*, a patto che rientrino in un programma strategico d'Ateneo. Tali accordi devono indicare la tipologia del corso e quanto riportato nel comma 2 del presente articolo, ad esclusione delle lettere a), c), i). Sono gestiti dal dipartimento (o struttura) proponente e firmati dal Direttore di dipartimento (o struttura), previa approvazione del progetto a cui si riferiscono da parte degli Organi di Ateneo.

Articolo 11 (Diritti e doveri degli studenti)

Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi professionalizzanti, nonché i provvedimenti disciplinari si applica quanto previsto nel Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti emanato con D.R. N. 1918/2019 prot. n. 24228 del 9 ottobre 2019.

Articolo 12 (Norme finali e transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo e si applica a partire dall'a.a. 2016-17.
2. Il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore abroga il "Regolamento in materia di corsi professionalizzanti" emanato con DR 1629 del 07/11/2014.

DECRETI E DELIBERAZIONI**➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato**

DIPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2226- PROT. N. 77877 DEL 14/04/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 8137 DEL 22/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETÀ E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/14 - STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Delle Arti - DARvipem del 23/01/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 14/B2 - Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee, per il Settore scientifico disciplinare SPS/14 - Storia e Istituzioni dell'Asia ;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 8137 del 22/10/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 14/B2 - Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee, per il Settore scientifico disciplinare SPS/14 - Storia e Istituzioni dell'Asia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Marco Milani	70/100

Bologna, 14/04/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2392 - PROT. N. 84160 DEL 23/04/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 139 DEL 10/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI

1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 11/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell'Energia Elettrica, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 139 del 10/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell'Energia Elettrica, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici .

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Giacomo Sala	73,27/100

Bologna, 23/04/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2438 - PROT. N. 85708 DEL 27/04/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 649 DEL 31/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N1 CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR/08 EBRAICO

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Beni culturali - DBC del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/08 Ebraico ;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 649 del 31/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/08 Ebraico.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Emma Abate	87/100
2)	Piergabriele Mancuso	71/100
3)	Laura Carmen Paladino	60/100

Bologna, 27/04/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2479 - PROT. N. 87517 DEL 29/04/2020 –
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 208 DEL 14/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI
1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3
LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 07/H1 - ANATOMIA E
FISIOLOGIA VETERINARIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/02 -
FISIOLOGIA VETERINARIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET del 29/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria, per il Settore scientifico disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 208 del 14/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria, per il Settore scientifico disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria .

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Domenico Ventrella	88,05/100

Bologna, 29/04/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
